



**CITTA' DI MONOPOLI**  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
AREA ORGANIZZATIVA V

**BANDO DI CONCORSO GENERALE N.1/2018**  
**INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 07/04/2014, N.10**  
**PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE**  
**DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**  
**CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MONOPOLI.**

**SI RENDE NOTO**

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

**BANDO DI CONCORSO**

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Monopoli.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Monopoli su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al bando anno 2013, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono conseguire una sola assegnazione nell'ambito del territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano occupato alloggi abusivamente, ovvero abbiano ceduto senza titolo un alloggio a suo tempo assegnato, ovvero siano destinatari di un provvedimento di rilascio di alloggio occupato o ceduto senza titolo.

**ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

A norma dell'art. 3 della , L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. può partecipare al presente concorso:

**a)** chi ha la cittadinanza italiana.

Sono ammessi al concorso anche:

- I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- I cittadini stranieri non appartenenti a Paesi UE, titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di pubblicazione del presente bando, (in conformità a quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, d. lgs 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i. - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
- I cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D.Lgs n. 251 del 19 Novembre 2007.

**b)** chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Monopoli, i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi ubicati nel Comune di Monopoli, i lavoratori emigrati all'estero (per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale).

**c)** chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.:

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22 della L.R. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- 55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone;
- 70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- 85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- 95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.

**d)** chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

**e)** chi fruisce di un reddito annuo complessivo , riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) con Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubblicata sul BURP n. 67 del

13/06/2016. Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti;
- indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

Sono esclusi gli emolumenti non continuativi, come per esempio: assegno di maternità, assegno figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, liquidazione di fine rapporto lavorativo ecc..

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio e coppie unite in unioni civili, come oggi disciplinate dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere c),d) e f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

## **Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**Le domande di partecipazione al presente bando di concorso pubblico devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.monopoli.ba.it](http://www.comune.monopoli.ba.it) e in distribuzione gratuita presso:**

- ✓ **l'Ufficio Politiche Abitative – Vico Acquaviva n. 19 – Monopoli;**
- ✓ **l'Ufficio relazioni con il cittadino (U.R.P.) – Via Garibaldi n.10 – Monopoli;**
- ✓ **le Sedi delle Organizzazioni Sindacali, dei CAAF e dei Patronati presenti sul territorio comunale.**

Il modulo di domanda formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve essere compilato dal richiedente per le parti che lo interessano, indicando correttamente i requisiti di ammissibilità al concorso nonché il possesso delle condizioni soggettive ed oggettive che determinano l'attribuzione dei punteggi. Si specifica ulteriormente che, a pena di esclusione, il richiedente deve apporre la firma autografa sul predetto modulo allegando un idoneo documento di riconoscimento. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.

**La domanda completa (sottoscritta e corredata della fotocopia di idoneo documento di riconoscimento dell'intestatario, nonché di tutta la documentazione allegata), dovrà pervenire a pena di esclusione a questo Ente entro e non oltre le ore 12,30 del 31 agosto 2018.**

La domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

- ✓ consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Garibaldi n.6;  
oppure
- ✓ per posta, a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata a: Ufficio Politiche Abitative del Comune di Monopoli - Via Garibaldi n.6 – 70043 Monopoli;  
oppure
- ✓ per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: [pec.comune.monopoli.ba.it](mailto:pec.comune.monopoli.ba.it) .

Non sono consentiti altri metodi di trasmissione. Le domande trasmesse dopo la scadenza dei termini non saranno ammesse al concorso (in caso di trasmissione a mezzo di raccomandata A.R., a tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione).

Il recapito della domanda resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o non giunga integro e completo in ogni sua parte, entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione.

Le domande di partecipazione sono esonerate dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 1035/1972.

## **Art. 3 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e/o comprovate mediante la documentazione presentata nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.:

**a1) Reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978 (vedi requisiti di ammissione al presente concorso punto e)), entro i seguenti limiti:**

- inferiore ad un assegno sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2017 pari a € 5.824,00 annui): punti 4.
- inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2017 pari a € 6.513,00 annui): punti 3.
- inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2016 pari a € 12.337,00 annui): punti 2.

**a2) Nucleo familiare composto da:**

- da 3 a 4 unità: punti 1.
- da 5 a 6 unità: punti 2.
- da 7 ed oltre unità: punti 3.

**a3) Nucleo familiare costituito da un componente con uno o più minori (inseriti nello stato di famiglia): punti 2.**

**a4) Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori (inseriti nello stato di famiglia): punti 1.**

**a5) Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

- purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

**a6)** Presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 %, ovvero, in caso di minore, da disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992.

**a7)** Nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda al presente bando, per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1.

**a8)** Richiedenti con sede lavorativa nel Comune di Monopoli e residenti ad una distanza superiore a 40 km: punti 1.

**a9)** Richiedenti che risiedono con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda al presente bando, in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale: punti 4.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

**a10)** Richiedenti che risiedono con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda al presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.

I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non vengono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

**a11)** Richiedenti che risiedono in coabitazione con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda al presente bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

**a12)** Richiedenti che risiedono alla data di presentazione della domanda al presente bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti fino a 2 persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti da 3 persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone);

- oltre 2 persone in più: punti 1.
- oltre 3 persone in più: punti 2.

**a13)** Richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare per trasferimento di servizio d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1.

**a14)** Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di presentazione della domanda al presente bando: punti 6.

**a15)** Richiedenti che risiedono in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.

Non rientra nell'inadempimento contrattuale la morosità incolpevole come definita all' art. 2 del D. M. del 14/05/2014 n° 202. La morosità incolpevole è la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale, da parte di almeno un componente del nucleo familiare. La riduzione della capacità reddituale deve essere almeno pari all'importo del canone annuo di locazione e deve essere dovuta ad almeno una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito del presente bando è causa di decadenza dal contributo per morosità incolpevole assegnato in precedenza (Art. 6, comma 2, Delibera G. R. n. 1731 del 22 novembre 2016)

**a16)** Richiedenti che risiedono in un alloggio il cui canone locativo, indicato in un contratto regolarmente registrato, incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (vedi requisiti di ammissione al concorso, art 1 punto e) di questo bando): punti 1.

Non sono cumulabili i seguenti punteggi:

- a9) con a 10)
- a14) con a15),
- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

In questi casi si sceglie tra i criteri, quello che garantisce il maggiore punteggio.

Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo viene effettuato il sorteggio pubblico a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

#### **Art. 4 DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI**

Per consentire la valutazione della domanda, il concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, deve allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- ✓ Documento d'identità del richiedente.
- ✓ Se cittadini extracomunitari, per il richiedente, permesso di soggiorno valido per almeno due anni con documentazione attestante attività lavorativa o reddito da pensione, permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno; per gli altri componenti, permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
- ✓ Eventuale attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- ✓ Tessere sanitarie (CRS) di tutti i componenti del nucleo familiare o tesserini del codice fiscale.
- ✓ Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 (compilata nel 2017) presentata da ciascun componente del nucleo familiare (CUD, 730, UNICO) ed eventuali documenti attestanti ogni altro emolumento, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse. Sono esclusi quelli non continuativi e l'indennità di accompagnamento (si veda art. 3, lett a1) del presente bando);
- ✓ Eventuale sentenza di separazione con omologa o divorzio;
- ✓ Eventuale attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento o in caso di minore, una disabilità grave certificata di ai sensi della L. 104/1992 (si veda art. 3, lett a6) del presente bando);
- ✓ Eventuale certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza (si veda art. 3, lett a7) del presente bando);
- ✓ Eventuale certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato deve essere presentato solo se la distanza fra il Comune di Monopoli e quello di residenza sia superiore a 40 km) (si veda art. 3, lett a8) del presente bando);
- ✓ Eventuale provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio (si veda art. 3, lett a13) del presente bando);
- ✓ Eventuale provvedimento emesso dall'Autorità competente da cui si evinca l'obbligo di abbandono dell'alloggio (si veda art. 3, lett a14) del presente bando);
- ✓ Eventuale provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (si veda art. 3, lett a15) del presente bando);
- ✓ Eventuale provvedimento esecutivo di sfratto con relativa convalida, o eventuale verbale di conciliazione giudiziale. In caso di sfratto per morosità incolpevole è necessaria documentazione che dimostri la consistente riduzione del reddito e le sue cause (si veda art. 3, lett a15) del presente bando);
- ✓ Contratto di locazione da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente. Il contratto deve essere registrato e corredato delle attestazioni di pagamento della tassa di registrazione fino alla data di presentazione della domanda (si veda art. 3, lett a16) del presente bando);
- ✓ Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 19 del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Monopoli si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

#### **Art. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI**

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e/o comprovate mediante la documentazione presentata, il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e, quindi, alla formazione della graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi attribuiti. In calce a tale graduatoria sono indicate le domande escluse e quelle dichiarate inammissibili.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Monopoli e della ARCA Puglia Centrale – Bari nonché sul sito del Comune di Monopoli. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia ai singoli partecipanti.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP di Bari, per il tramite dell'Ufficio Politiche Abitative. Questo Ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio Politiche Abitative, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi e altresì trasmette la stessa all'ARCA Puglia – Bari e alle OO.SS..

La graduatoria definitiva sostituisce a tutti gli effetti la graduatoria definitiva conseguente al bando dell'anno 2013.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia per quattro anni, salva la facoltà di cui all'art.7 della Legge Regionale n.10/2014.

#### **Art. 6 GRADUATORIE SPECIALI**

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali di cui ai punti a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, (richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, disabili), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide solo ai fini dell'assegnazione di eventuali alloggi destinati in via prioritaria, dalla Regione, o da espressa previsione di leggi di finanziamento, a specifiche categorie di cittadini.

#### **Art. 7 VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI**

L'Ufficio Politiche Abitative verifica, nei confronti dei concorrenti in graduatoria, potenziali assegnatari in relazione al numero degli alloggi disponibili, l'esistenza e la permanenza dei requisiti di ammissione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio mediante acquisizione della documentazione necessaria.

I requisiti devono essere posseduti e le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda, nonché permanere al momento della verifica prima della assegnazione.

L'eventuale mutamento delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera da a1) a a8) della L.R. 10/2014, fra il momento della presentazione della domanda e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria purché permangano invariate le condizioni di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene alla condizione a15), purché il concorrente o altro componente del nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune accertata la mancanza di alcuno dei requisiti o delle condizioni, ovvero il mutamento di queste ultime (secondo quanto previsto al punto precedente) avvia, rispettivamente, il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L. R. 10/2014 e ss.mm.ii..

Il concorrente per il quale si proceda al mutamento di posizione, sarà collocato all'ultimo posto del gruppo dei concorrenti eventualmente aventi il medesimo punteggio in graduatoria.

#### **Art. 8 ACCERTAMENTI E CONTROLLI**

In attuazione dell'art. 6 della L.R. 10/2014 e delle disposizioni in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. 445/2000, saranno effettuati controlli per la verifica delle autocertificazioni e della documentazione presentata.

Ferme restando le sanzioni anche penali previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con conseguente segnalazione alla autorità giudiziaria.

#### **Art. 9 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto dello standard abitativo.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22 della L.R. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- 55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone;
- 70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- 85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- 95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.

#### **Art. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell'aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di partecipazione al presente bando.

Il trattamento dei dati avverrà con utilizzo di procedure anche informatizzate, con le modalità e nei limiti necessari per le esigenze del presente procedimento e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monopoli.

Il titolare dei dati personali potrà esercitare i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

#### **Art. 11 NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'A.O. V PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI del Comune di Monopoli, Dott. Lorenzo Calabrese.

Monopoli, 30 maggio 2018

F.to IL DIRIGENTE A.O. V  
dott. Lorenzo Calabrese